

CAMERA DEI DEPUTATI N. 451

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSSI MARIA MADDALENA, LEONE, MACRELLI, PRETI, BOZZI,
GULLO, BERLINGUER, ROSINI, DIAZ LAURA**

Annunziata il 3 dicembre 1953

Ammissione delle donne all'ufficio di giudice popolare nelle Corti d'assise e nelle Corti d'assise di appello, e nell'ufficio di componente privato dei Tribunali per i minorenni e delle Sezioni di Corte d'appello per i minorenni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esclusione delle donne dall'ufficio di giudice popolare e la sua conferma da parte di recenti giudicati, costituisce tuttora materia molto contrastata, essendo evidente che tale esclusione contraddice gravemente allo spirito e alla lettera dell'articolo 51 della Costituzione.

Come è noto, la tesi della giurisprudenza cui sopra si è accennato si fonda sulla VII disposizione transitoria della Costituzione e si richiama all'articolo 8, n. 1, e all'articolo 4, 2° comma, del regio decreto 30 gennaio 1951, n. 12, sull'ordinamento giudiziario.

La tesi contraria argomenta dall'articolo 9 della legge del 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento delle Corti d'assise, che stabilendo i requisiti richiesti nei giudici popolari non fa parola del sesso, a differenza dell'articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; nonché dell'articolo 12 della stessa legge 10 aprile 1951, n. 287, che non include le donne tra le persone che non possono assumere l'ufficio di giudice popolare.

Sta di fatto che occorre provvedere, per ottemperare al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 102 della Costituzione. In tale spirito i proponenti intendono sottoporre

all'approvazione del Parlamento la presente proposta di legge.

Mentre l'articolo 1 stabilisce che anche alle donne possa essere attribuito l'ufficio di giudice popolare nei giudizi d'assise, l'articolo 2 stabilisce nello stesso senso con riguardo all'ufficio di componente privato dei tribunali per i minorenni e delle Sezioni di Corte d'appello per i minorenni. Una volta stabilito, infatti, il principio che il sesso non esclude la capacità di partecipare all'amministrazione della giustizia nello spirito dell'ultimo comma dell'articolo 102 della Costituzione (restando impregiudicata, cioè, la questione dell'ammissibilità delle donne nei ruoli della Magistratura ordinaria), il principio stesso va applicato in ogni caso; ma soprattutto in quel corpo particolare in cui, per comune opinione, le donne possono portare all'amministrazione della giustizia un peculiare contributo di sensibilità e di esperienza.

L'articolo 3 modifica il penultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sui tribunali per i minorenni, per permettere che agli uffici di componente privato dei tribunali e delle Corti

di appello per i minorenni possano essere nominati insieme cittadini dell'uno e dell'altro sesso, e dare così possibilità di attuazione al capoverso dell'articolo 1 del progetto.

È appena il caso di rilevare che con il provvedimento che si propone si tende ad immettere nell'ufficio di giudice popolare donne in possesso di determinati requisiti di cultura, essendo richiesto il titolo finale di studi di scuola media di primo grado per i componenti le Corti d'assise, e quello di scuola media di secondo grado per i componenti le Corti d'assise di appello: gli eventuali dubbi sulla capacità delle donne di assolvere ai delicati compiti cui sarebbero chiamate devono così ritenersi ingiustificati.

Daltronde in altri paesi le donne partecipano da tempo alle giurie popolari, dimostrando di regola capacità e diligenza del tutto soddisfacenti.

Questa osservazione del resto non discorda con la comune considerazione che alle donne più che agli uomini possa far difetto il senso giuridico: perché a una saggia amministrazione della giustizia, soprattutto nei giudizi di assise e in quelli che riguardano i minori,

oltre che le attitudini giuridiche in senso stretto valgono il senso comune, l'equilibrio e il senso della giustizia sostanziale, doti che per comune esperienza non può dirsi difettino alla generalità delle donne. Non può non concordarsi con quanto di recente ha scritto un insigne magistrato, che cioè « il diritto non ha da essere considerato come un'arida astrazione che si applichi dai sapienti ai profani ignari, bensì esso ha da costituire l'espressione della opinione della generalità dei cittadini di una certa intelligenza ».

Quanto poi ai tribunali per i minorenni, è da rilevare che per l'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, l'ufficio componente privato va conferito a cittadini benemeriti dell'assistenza sociale, scelti « tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia »: non è chi non veda come il possesso di questi requisiti sia in ogni caso sufficiente dimostrazione di particolari capacità.

I proponenti confidano che il Parlamento vorrà confortare della sua approvazione il presente provvedimento di legge, superando le perplessità che si sono manifestate nel passato.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

L'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti di assise di appello può essere conferito anche alle donne che abbiano i requisiti prescritti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287.

Componenti di sesso maschile dovranno costituire almeno la metà di ciascun collegio delle Corti predette.

ART. 2.

L'ufficio di componente privato dei tribunali per i minorenni e delle Sezioni di Corte di appello per i minorenni è conferito anche a donne, da scegliersi secondo i criteri indicati nell'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835.

Esse saranno nominate in numero non inferiore ai componenti privati di sesso maschile.

ART. 3.

Il penultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, è sostituito dal seguente:

« A ciascun ufficio sono nominati non meno di due componenti privati. Essi si alterneranno, di mese in mese, nell'effettivo esercizio delle funzioni, salvo i casi di legittimo impedimento ».